



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021*



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

## SOMMARIO

<b>TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE</b>	<b>4</b>
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	5
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	6
<b>TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>6</b>
<b>CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</b>	<b>6</b>
Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE	9
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	9
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	10
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	11
Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	11
Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	11
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	12
Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	12
Art. 15 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	13
<b>CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>14</b>
Art. 16 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	14
Art. 17 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	15
Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	16
Art. 19 - DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	17
Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
Art. 22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	18
<b>CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>18</b>
Art. 23 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	18
Art. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	20
Art. 25 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	21
Art. 26 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	22
Art. 27 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	23
Art. 28 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	23



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

## Provincia di Milano

<b>TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE</b>	<b>23</b>
Art. 29 – VERSAMENTO	23
Art. 30 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE	25
Art. 31 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	25
Art. 32 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	27
Art. 33 - RIMBORSI	29
Art. 34- SANZIONI	29
Art. 35 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	30
<b>TITOLO IV – TARIFFA</b>	<b>31</b>
<b>CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI</b>	<b>31</b>
Art. 36 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	31
Art. 37 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	33
Art. 38– TARIFFA STANDARD ANNUA	33
Art. 39– TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	33
Art. 40 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	34
Art. 41 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CON CAVI E CONDUITTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	34
Art. 42 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE	35
Art. 43 – RIDUZIONI	35
Art. 44 – ESENZIONI	36
<b>CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	<b>38</b>
Art. 45 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	38
Art. 46 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	40
Art. 47 – TARIFFA STANDARD ANNUA	40
Art. 48 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	41
Art. 49 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE	41
Art. 50 – RIDUZIONI	41
Art. 51 – ESENZIONI	42
<b>TITOLI V – NORME FINALI</b>	<b>44</b>
Art. 52 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	44
Art. 53 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	44



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

## Provincia di Milano

### TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

#### Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Vizzolo Predabissi il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
    - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
  - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - c) criteri di determinazione del canone;
  - d) agevolazioni Riduzioni speciali;
  - e) modalità e termini per il pagamento del canone;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- f) accertamento e sanzioni;
  - g) disciplina transitoria.
6. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

### **Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE**

*1. Il presupposto del canone è:*

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

### **Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Vizzolo Predabissi, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
- 3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

Provincia di Milano

### **Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### ***CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO***

#### **Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente;
3. La domanda, presentata con apposito modulo reperibile sul sito del Comune e inviata mediante



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

E-mail, PEC oppure presentata allo sportello dell'Ente, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
  5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, la domanda può essere corredata, eventualmente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### **Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

4. L'Ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante PEC o mail, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente nella lettera di integrazione di cui al comma precedente.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. Il provvedimento di concessione, rilasciato dall'Ufficio Competente, è comunicato all'interessato, anche mediante l'invio di una mail, nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.
9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
10. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica della regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni.
11. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'entità del deposito cauzionale eventuali.
12. Le concessioni dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari





## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di polizia).

#### **Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. L'Amministrazione Comunale può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
  - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
  - b) le occupazioni revocate;
  - c) le occupazioni sospese;
  - d) le occupazioni dichiarate decadute;
  - e) le occupazioni scadute;
  - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
  - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
2. L'Ufficio comunale, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE**

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
  - c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
  - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;
  - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
  - i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
  - k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

### Provincia di Milano

#### **Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dall'Ufficio Comunale e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.

#### **Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta semplice al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente. Sarà cura dell'Ufficio competente comunicare l'importo dovuto per la proroga dell'occupazione.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

#### **Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

#### **Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

#### Art. 15 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

##### 1. OCCUPAZIONI:

- **Occupazione sottosuolo e soprassuolo**: per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi
- **mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**: coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri;
- **occupazioni del soprassuolo**: purché aggettanti almeno ottanta centimetri dal vivo del muro, per il calcolo della superficie su cui determinare la tariffa, l'estensione dello spazio va



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo;

- **passi carrabili**: la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo , misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
- **autovetture per il trasporto pubblico**: per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;
- **distributori di carburante**: per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tariffa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4, salvo quanto disciplinato all'art. 1, comma 829, L. 160/2019;
- **distributori di tabacchi**: per occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta la tariffa annuale.

### ***CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI***

#### **Art. 16 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Per l'installazione e la diffusione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda sull'apposito modulo reperibile sul sito del Comune, mediante E-mail, PEC oppure allo sportello dell'Ente.
2. La domanda deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.

4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

5. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 15 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione.

6. L'autorizzazione ha validità illimitata, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.

#### **Art. 17 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE**

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:

a) effettuate senza l'autorizzazione;

b) revocate;

c) sospese;

d) dichiarate decadute;

e) scadute;

f) non rinnovate.

2. Il Comune di Vizzolo Predabissi intima la rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

#### **Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
  - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
  - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.





## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

Provincia di Milano

### **Art. 19 - DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
2. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

### **Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 16.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione decade quando:
  - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
  - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
  - c) non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità;
  - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità;
  - e) senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

Provincia di Milano

### **Art. 22 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il titolare dell'autorizzazione non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 16.

### **CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Art. 23 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA**

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.

4. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### Art. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso secondo le disposizioni della legge vigente.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. E' vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a mt. 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.
6. È pure vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiuole di verde, eccezion fatta sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
7. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di esse ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno mt. 100.
8. Il pallone frenato deve essere ancorato solidamente al suolo ed il sistema di ancoraggio non deve essere nell'abitato, nella mostra, nella fiera o nel mercato od in luogo solitamente frequentato, ma ad una congrua distanza.
9. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:
  - a) striscioni, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

- non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a mt. 30 da incroci o innesti viari;
- per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al Pubblico;
- per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione Pubblica;
- l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.

#### b) pubblicità acustica:

- non è ammessa nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 21.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sia da postazioni fisse che in forma itinerante;
- non è consentita in prossimità delle scuole nelle ore di lezione, chiese, ospedali, cimiteri e casa di riposo.

10. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essere contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale
11. Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al Presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.
12. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
13. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

### **Art. 25 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996), nonché dal P.G.T. e Piano Urbanistico.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

2. Criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti:
  - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno adeguarsi al territorio, inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, con l'obiettivo di salvaguardia dello stesso;
  - b) il piano dovrà rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c) il piano dovrà tenere in considerazione le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - d) la stesura del piano dovrà rispettare ed conformarsi al D.Lgs. 285/1992, D. Lgs.60/1993 e al D.P.R. 495/1992, al regolamento di polizia municipale e traffico.
  - e) La stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

#### **Art. 26 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come di seguito specificato:
  - a) affissioni di natura istituzionale 25%;
  - b) affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica 15%;
  - c) affissioni di natura commerciale 65%.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
  - b) standardi porta manifesti;
  - c) posters per l'affissione di manifesti;
  - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
  - f) da armature, steccati, ponteggi schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
  - g) da altri spazi ritenuti idonei dall'ufficio tecnico comunale, tenuto conto dei divieti e



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

limitazioni stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 27 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque è stabilita in complessivi mq **40** proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

#### **Art. 28 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

1. Nel Comune di Vizzolo Predabissi è possibile effettuare, anche, le seguenti tipologie di esposizione pubblicitaria, la cui tariffa viene decisa annualmente dalla Giunta Comunale:
  - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade e piazze;
  - pubblicità con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale;
  - pubblicità con palloni frenati e simili;
  - pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

### **TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

#### **Art. 29 – VERSAMENTO**

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Vizzolo Predabissi contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato alle scadenze decise dalla Giunta Comunale. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento a rate secondo le modalità e termini stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Le aziende erogatrici di pubblici servizi possono richiedere il pagamento del canone in unica soluzione posticipata con scadenza trimestrale. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 15 del primo mese del trimestre solare successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento a rate secondo le modalità e termini stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Il canone di cui al comma 1, relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale pagoPA.





## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

#### **Art. 30 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE**

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
  - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
  - b) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
  - c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

#### **Art. 31 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

1. Il canone è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

2. Il responsabile del servizio contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
  - a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
  - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

c) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 30,00.

#### **Art. 32 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da Euro 100,00 a Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre Euro 20.000 Euro: da trentasette a settantadue rate mensili;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 37 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
  - d) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.  
A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).
  - e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
  - f) É ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
  - g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

#### Art. 33 - RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 10,00, al netto degli interessi maturati.
8. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### Art. 34- SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 20 e 28, si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino 50 per cento;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

#### **Art. 35 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune intima la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione/ mezzo pubblicitario costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

#### TITOLO IV – TARIFFA

##### **CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI**

##### **Art. 36 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:
  - a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
  - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
  - b) giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
  - della durata;
  - della superficie espressa in metri quadrati;
  - della tipologia;
  - delle finalità;
  - della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 2 categorie (allegato A).
5. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.

6. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici.
7. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
8. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.
9. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
10. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreti derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
11. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
12. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.





## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### **Art. 37 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. **2** categorie.
2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite diverse tipologie di occupazione, alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, comunque non inferiori a 0,01 o non superiori a 26.

### **Art. 38– TARIFFA STANDARD ANNUA**

1. La tariffa standard annua è di Euro 30,00.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

### **Art. 39– TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### Art. 40 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita ai sensi del capo II del presente titolo, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

### Art. 41 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00
3. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tariffa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata:
  - a) fino ad 1 km lineare e fino a trenta giorni: tariffa base
  - b) superiore ad 1 km lineare e fino a trenta giorni: tariffa base maggiorata del 50%:
4. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 di durata superiore ai trenta giorni, la tariffa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
  - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%
  - b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni maggiorazione del 50%
  - c) occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100%.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

#### Art. 42 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato *fino al 50 per cento*.
2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

#### Art. 43 – RIDUZIONI

1. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) per le occupazioni fino a 12 ore si applica una riduzione del 10%;
  - b) la tariffa è ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino 100 m, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a mille mq e dal 10% per la parte eccedente i mille metri quadri.
  - d) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali religiose o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
  - e) per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi ma cumulativamente richiesti, la tariffa è ridotta del 20%;
  - f) per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%;
  - g) la tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Per le occupazioni permanenti:

- a) per le superfici eccedenti i 1000 mq la tariffa è ridotta del 10%;
- b) per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta al 50%;
- c) per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%
- d) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tariffa è calcolata secondo quanto indicato all'articolo 27 del presente regolamento, fino ad una superficie di 9 mq.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

### Provincia di Milano

Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10%;

- e) Per gli accessi carrabili o pedonali aventi una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ad apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
- f) la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base degli elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto.

#### Art. 44 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante e soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia eventualmente stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) passi carrai a raso;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni per manifestazioni a carattere celebrativo, politico, sindacale o religioso di durata non superiore a ventiquattro ore non comportanti attività di vendita o somministrazione;
- g) occupazioni da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- h) occupazioni da chiunque effettuate con il patrocinio del Comune;
- i) occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro per eventi benefici;

3. Sono, inoltre, esenti:

- a) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- b) le aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato

4. Sono, infine esenti le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 833, L. 160/2019.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### **CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **Art. 45 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a 1 mq a persona.
10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base a 1 mq ad apparecchio.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

11. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
12. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
13. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
14. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
  - dimensione superiore a un metro quadrato;
  - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
  - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
  - stagionalità e flussi turistici.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### **Art. 46 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

1. Ai fini della determinazione della tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari, le località del territorio sono classificate in n. 2 categorie, come definite dal successivo comma 2.
2. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza:
  - categoria ordinaria A
  - categoria speciale B
3. Appartengono alla categoria speciale le località comprese e perimetrare dalle seguenti vie:
  - S.S. Emilia e relative denominazioni comunali interne;
  - S.S. Pandina e relative denominazioni comunali interne;
  - S.S. Cerca e relative denominazioni comunali interne.
4. Alla categoria ordinaria (normale) appartengono tutte le altre località del territorio comunale.
5. La Giunta definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard nel valore compreso tra 0,01 e 83 definita nel presente articolo e in ragione dell'impatto ambientale, luminoso e acustico.
6. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa della categoria più elevata.
7. Sono definite le tipologie di pubblicità alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard come definita nel presente regolamento e in ragione dell'impatto ambientale, luminoso e acustico nonché dell'afflusso turistico.

### **Art. 47 – TARIFFA STANDARD ANNUA**

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 30,00.





## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### Art. 48 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

### Art. 49 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato *fino al 50 per cento*.
2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

### Art. 50 – RIDUZIONI

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari possono essere previste le seguenti riduzioni:

- a) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
    - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 51;
    - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religioso da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
    - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
    - e) per gli annunci mortuari.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

### Art. 51 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in esse esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. nel computo della superficie, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 di considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere;
- l) la pubblicità in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti in occasione di manifestazioni sportive dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, purché non visibile dall'esterno.
2. In caso diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Sono esenti le seguenti pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva , alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
4. Sono inoltre esenti le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 1, comma 833, L. 160/2019



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

Provincia di Milano

### **TITOLI V – NORME FINALI**

#### **Art. 52 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 e dell'articolo 19 commi 1 e 2.

#### **Art. 53 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

## ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1° CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO

1. PIAZZA PUCCINI
2. VIA G. VERDI
3. PIAZZA PERTINI
4. VIA DELLA BASILICA
5. VIA G. ROSSINI
6. VIA G. GARIBALDI
7. VIA DELLA CHIESA
8. VIA ROMA
9. VIA A. GRAMSCI
10. VIA V. GANDINI
11. VIA XXV APRILE
12. VIA S. ALLENDE
13. VIA I° MAGGIO
14. VIA RESISTENZA
15. VIA PER CASALMAIOCCO
16. VIA DON PIERO COLOMBI
17. VIA G. MATTEOTTI
18. PIAZZA DEL LAVATOIO
19. VIA MELEGNANO
20. VIA ALDO MORO
21. VIA PIETRO NENNI
22. VIA A. TOGLIATTI
23. VIA DEI PINI
24. VIA DEI TIGLI
25. VIA LOMBARDIA
26. VIA PIEMONTE
27. VIALE SARMAZZANO
28. VIA GIOVANNI PAOLO I
29. VIA SANT'ANTONIO ABATE
30. VIA DELLE BETULLE
31. VIA G. DI VITTORIO
32. VIA G. MIGLIOLI
33. VIA C. BATTISTI
  
34. PARCHEGGI COMUNALI
35. AREE VERDI E PARCHI COMUNALI
36. PISTE CICLABILI E CICLO-PEDONALI COMUNALI
37. AREA ANTISTANTE IL MUNICIPIO

RIENTRANO NELLA CATEGORIA II TUTTE LE STRADE NON RICOMPRESSE NELLA CATEGORIA I